



ASL Sulcis Iglesiente

Azienda socio-sanitaria locale n. 7

Regolamento per il:

**CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI**

AREA CONTRATTUALE: **DIRIGENZA AREA SANITÀ**

Sommario :

Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

Premessa

CAPO I - Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 1 - Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 2 - Incarichi di Direzione di Dipartimento (DIP)

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Presidio Ospedaliero, di Distretto Sanitario, di Unità Operativa Complessa

Art. 4 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice

Art. 5 - Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

Art. 6 - Incarichi professionali di base

CAPO II -Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 7 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 8 - Incarichi diversi dalla Direzione di Unità Operativa Complessa

CAPO III - Norme comuni agli Incarichi dell'area sanità

Art. 9 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 10 - Durata degli incarichi dirigenziali

Art. 11 - Valutazione di fine incarico

Art. 12 - Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso

Art. 13 - Revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 14 – Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento

Art 15 - Sostituzioni

Premessa

Il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie dal CCNL Area Sanità del 19.12.2019, Titolo III, Capo II, artt. 17-23.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale.

Art 1. Dirigenza Medica – Veterinaria e Sanitaria

1. Ai Dirigenti dell'Area Sanità sono conferibili incarichi di natura gestionale, ovvero di natura professionale (art 17, comma 2 del CCNL del 19.12.2019)
2. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti di cui all'art. 1 comma1, del predetto contratto sono distinti in:

Incarichi gestionali:

- a) Direzione di Dipartimento (DIP);
- b) Direzione di Presidio Ospedaliero (equiparato all'incarico di struttura complessa);
- c) Direzione di Distretto Sanitario (equiparato all'incarico di struttura complessa);
- d) Direzione di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);
- e) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);
- f) Responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.).

Incarichi professionali:

- a) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale
- b) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
- c) Incarico professionale di alta specializzazione;
- d) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- e) Incarico professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Art. 2. Incarichi di Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di Direzione di Dipartimento (DIP) è conferito dal Direttore Generale ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di U.O.C. nell'ambito delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, scelto nell'ambito di una terna di candidati, ove possibile, in coerenza con l'Atto Aziendale, indicata dal Comitato di Dipartimento ai sensi del relativo Regolamento, preferibilmente a rapporto esclusivo. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa nonché responsabilità di tipo funzionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 502/92 e smi.
3. Per la durata dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di U.O.C. che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del Dipartimento.
4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Dipartimento la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 3. Incarichi di Direzione di Presidio Ospedaliero, di Distretto Sanitario, di Unità Operativa Complessa.

1. L'incarico di Direzione di Presidio Ospedaliero e di Direzione di Distretto Sanitario, di cui al D.lgs. n. 502/1992, sono equiparati all'incarico di Struttura Complessa.
2. L'incarico di Direzione di struttura complessa (UOC) è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ("Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti") e comma 5 (le Aziende ed Enti formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi. I criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore UOC, come previsto dal comma 9 art. 19 del CCNL 19.12.2019, sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alle capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate).

3. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di UOC relativi alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.

4. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 4. Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Unità Operativa Semplice.

1. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale (UOSVD) o Unità Operativa Semplice quale articolazione interna di struttura complessa (UOS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti al SSN, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

2. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSVD) sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto. Gli incarichi di Responsabile di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di U.O.C. di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore proponente (di cui al comma 2) tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;

- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile;

La formulazione della proposta, da parte del Direttore della struttura di riferimento, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contenga analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) appena elencati. Il Direttore Generale valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme e motivato che viene inviato al Direttore proponente per formulare nuova proposta. Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di responsabile di UOSVD tutti i Dirigenti Medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l'incarico e, per l'incarico di responsabile di UOS, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della UOC per la quale è previsto l'incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

3. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Responsabile di UOSVD la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 5. – Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1. Gli Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale e gli incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa costituiscono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. L'incarico di altissima

professionalità a valenza dipartimentale è un incarico che può essere collocato funzionalmente sia all'interno di una struttura complessa che all'interno del dipartimento e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019. L'incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa è un incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019.

2. Gli incarichi professionali di alta specializzazione sono articolazioni funzionali che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicurano prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresentano il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari del SSN, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire. Gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo prevedono in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche e sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

3. Gli incarichi di Altissima professionalità a valenza dipartimentale sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento ovvero del Direttore della struttura complessa di afferenza dell'incarico, qualora collocato funzionalmente all'interno di una UOC. Gli incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, su

proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

3.1 suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore proponete di cui al comma 2 tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile;

La formulazione della proposta, da parte del Direttore UOC/ Responsabile UOSVD, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contenga analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) appena elencati. Il Direttore Generale, relativamente agli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, sentito il parere del Direttore Sanitario Aziendale, valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme. Il parere motivato difforme è motivato per iscritto al Direttore proponente il quale viene invitato a ripetere la proposta.

4. Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l'incarico e, per gli altri incarichi professionali, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della UOC per la quale è previsto l'incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6. Incarichi professionali di base

1. Gli incarichi professionali di base sono attribuiti a dirigenti medici e veterinari e sanitari con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.
2. Gli IP di base sono conferiti a tutti i dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 e art. 59 comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.
3. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta Direttore UOC/ Responsabile UOSVD di appartenenza, decorso il periodo di prova ed hanno durata sino al compimento del primo quinquennio di attività nel SSN.

Capo II Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 7. Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

1. L'incarico di Direzione di struttura complessa (UOC) è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ("Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti") e comma 5 (le Aziende ed Enti formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi. I criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore UOC, come previsto dal comma 9 art. 19 del CCNL 19.12.2019, sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alle capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate).

2. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di UOC relativi alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.

3. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 8. Incarichi diversi dalla Direzione di Unità Operativa Complessa

Le modalità di conferimento degli incarichi diversi dall'incarico di Direzione di Dipartimento e di Unità Operativa Complessa delle Professioni Sanitarie sono le medesime previste per la Dirigenza dell'area sanità, previste negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Capo III Norme comuni agli Incarichi dell'Area Sanità

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Art. 9. Contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
- d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di

- struttura complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019;
- e) durata del periodo di prova;
 - f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;
 - g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione);
 - i) voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) (Struttura della retribuzione) del CCNL 19.12.2019, ove spettanti;
 - j) la misura dell'indennità di esclusività del rapporto ove spettante.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al DPR 484/1997, anche se il dirigente è già in servizio presso l'Azienda o Ente ovvero di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.
5. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019.
6. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 10. Durata degli Incarichi

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 11. Valutazione di fine Incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Azienda.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 58 a 62 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 12. Rinnovo dell'Incarico o affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 ter del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett. e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) - Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti, senza attivare la procedura di cui al comma 7.

Art. 13. Revoca degli Incarichi Dirigenziali

Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è disciplinato dall'art. 62, comma 3 -Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico- del CNL 19.12.2019.

Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di Incarichi di Direttori di Dipartimento

1. Nella fase di primo avviso e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede alla individuazione del Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.

Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciarmente dal Direttore Generale fra i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento affinché possa essere costituito il Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per formare il Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa.

La durata dell'incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

L'incarico provvisorio termina, in ogni caso, con la formalizzazione del Regolamento, con la costituzione del Comitato, e con la nomina, "a regime", del Direttore di Dipartimento.

Art 15. Sostituzioni

1. Al fine di assicurare la funzione di governo delle Unità Operative complesse temporaneamente vacanti di titolare, si procede in applicazione dell'Art 22 del CCNL 19/12/2019, ed in coerenza con i principi consolidati di matrice normativa e giurisprudenziale in materia di procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le procedure descritte ai paragrafi seguenti.

2. Il Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa, in caso di ferie, malattia o altro impedimento a termini dell'art 22 comma 2 del CCNL 19/12/2019 individua, con cadenza annuale, altro Dirigente ai fini della sostituzione. Hanno titolo all'individuazione come sostituti del titolare ai sensi del comma 2 art. 22 citato:

- a) in caso di sostituzione del Direttore di un Dipartimento, i Direttori delle Strutture Complesse che afferiscono al Dipartimento medesimo;
- b) in caso di sostituzione del Direttore di una Struttura Complessa o del Responsabile di una Struttura Semplice Dipartimentale che non sia articolazione di struttura complessa e che rappresenta

l'espressione del massimo livello dirigenziale (Dipartimentale/Aziendale e di seguito denominata Semplice Dipartimentale) esclusivamente i Dirigenti che appartengono alla struttura considerata.

3. La valutazione dei Dirigenti in possesso dei requisiti e che hanno inoltrato istanza per il conferimento dell'Incarico di sostituzione, viene effettuata tramite la comparazione dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.

Nell'ambito dei curriculum dovranno essere considerati:

a) anzianità di servizio nella qualifica Dirigenziale (di ruolo e non di ruolo);

b) tipologia degli incarichi ricoperti con riguardo al quadro di autonomia degli stessi, alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture e nelle strutture medesime, al punteggio di performance individuale riportato negli ultimi due anni;

c) Formazione professionale – manageriale, con particolare riguardo alle attività di programmazione e organizzazione delle risorse;

d) Attività organizzativa clinico – assistenziale ove assume particolare rilievo la casistica presentata, la complessità quali – quantitativa della stessa, l'entità delle risorse gestite e la complessità dei processi gestiti;

e) Attività scientifica ove assume rilievo la rilevanza e l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista in termini di impact factor, la continuità ed i contenuti dei singoli lavori, nonché il grado di attinenza degli stessi con l'incarico da conferire. L'iter valutativo dei candidati dovrà essere effettuato dal Direttore/Responsabile con atto scritto e motivato e comunicato entro il 30 Novembre di ciascun anno, al Direttore Generale. I nominativi dei Dirigenti individuati quali sostituti temporanei, secondo le modalità sopra indicate; saranno formalizzati in apposito elenco approvato con provvedimento del Direttore Generale.

4. Nel caso in cui l'assenza del Dirigente con Incarico di direzione di Struttura Complessa e del Dirigente con Incarico di direzione di Strutture Semplici Dipartimentale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'Incarico di Struttura Semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato o dalla mancanza di un titolare poiché la struttura è di nuova istituzione, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 il Direttore Generale dovrà preventivamente indire un apposito avviso di selezione interna che deve essere pubblicato per almeno 10 giorni nello spazio Bandi/Concorsi sulla intranet aziendale e a cui potranno partecipare i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) i Dirigenti siano assegnati alla Struttura di riferimento;
- b) i Dirigenti abbiano un'anzianità di servizio superiore ai 5 anni;
- c) il Dirigente sostituito deve essere titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività;
- d) il Dirigente deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie di incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

6. I Dirigenti interessati a partecipare alla procedura di cui ai predetti commi 4 e 5 dovranno inoltrare apposita domanda allegando un curriculum formativo e professionale aggiornato. Tale domanda dovrà essere inoltrata secondo le modalità indicate nell'apposito avviso interno.

I predetti curricula saranno valutati da una apposita Commissione così composta:

1. Direttore Sanitario (o suo delegato), in qualità di Presidente;
2. Direttore cui afferisce la struttura da assegnare (o in caso di assenza, da altro Direttore individuato dal Direttore Generale);

La predetta Commissione dovrà inoltre convocare i candidati per sottoporli ad un colloquio in ordine alle capacità e competenze in riferimento all'Incarico oggetto di avviso.

7. Qualora alla procedura partecipi un solo candidato non si dovrà procedere alla valutazione comparativa e verrà trasmesso al Direttore Generale il curriculum dell'unico candidato. Qualora alla procedura non partecipi nessun Dirigente appartenente alla struttura o non vi siano Dirigenti in possesso dei requisiti richiesti è possibile re-indire un avviso aperto anche a dirigenti non assegnati alla Struttura da assegnare. Il Direttore Generale, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione (o presa visione del curriculum inviato in caso di candidato unico) deciderà in ordine all'affidamento dell'incarico.

8. In applicazione dell'art 22 comma 8 del citato CCNL, qualora l'Azienda non possa ricorrere alla sostituzione (anche per superamento del termine massimo di 18 mesi di cui al comma 4 dell'art. 22, nel caso in cui sia presente in Azienda un Direttore titolare dell'Incarico di Struttura afferente alla medesima disciplina) può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro Dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7 del citato art. 22 del CCNL 19/12/2019. Il maggior aggravio per il Dirigente incaricato che ne deriva, potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma

5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.